



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 4 DEL 22/01/2018

OGGETTO:	NOALE ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE 2018: INSTALLAZIONE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE” DAL 30.01.2018 AL 21.02.2018.
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

CONSIDERATO che dal 30.01.2018 al 21.02.2018 il centro cittadino di Noale, sarà interessato dall’installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante, in occasione della manifestazione denominata “CARNEVALE 2018” organizzata dall’Amministrazione Comunale da venerdì 02.02.2018 a martedì 13.02.2018 (in caso di maltempo sino a domenica 18.02.2018);

RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare disagi e pericoli per la circolazione stradale;

VISTI gli artt.5/c.3°, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTA la Legge n.65 del 07.03.1986, “Legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale”, e la Legge n.40 del 09.08.1988 della Regione Veneto, “Norme in materia di Polizia Locale”;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n.10 del 31.12.2017 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore di Polizia Locale dell’Unione;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni che attribuisce la competenza dell’emanazione delle Ordinanze inerenti la viabilità in occasione dello svolgimento degli eventi interessanti il territorio dell’Unione al Corpo di Polizia Locale;

ORDINA

DALLE ORE 00.00 DI MARTEDI’ 30.01.2018 ALLE ORE 24.00 DI MERCOLEDI’ 21.02.2018,

l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- L’ISTITUZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ED IL DIVIETO DI SOSTA** con rimozione forzata, in Via Gagliardi, nell’area “Mercati Nuovi” compresa dall’intersezione con Via Della Fonda fino all’inizio dell’area dei Giardini Pubblici e della pista di pattinaggio;
- LA SOSPENSIONE**, nell’area citata al precedente punto, del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli del tipo camper, caravan, ecc., istituito con Ordinanza n.104/2006 ed autorizzare, con le modalità previste nel presente Atto, la sosta nell’area predetta alle autovetture ed ai veicoli tipo roulotte in uso ai titolari delle attrazioni di spettacolo viaggiante che parteciperanno alla manifestazione denominata “Carnevale 2018”;
- L’AUTORIZZAZIONE** del transito nella parte nord ovest della sopraccitata area, compresa la



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

strada centrale d'uscita, ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, ai veicoli che si recano presso la pesa pubblica per effettuare le operazioni di pesatura, ai veicoli in uso ai dipendenti del servizio di trasporto pubblico (muniti di autorizzazione) ed ai veicoli di tipo Camper che utilizzeranno l'area attrezzata situata nella parte nord est. Nelle giornate di giovedì, in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale, l'accesso all'area citata al precedente punto sarà consentito anche agli operatori commerciali ambulanti del mercato del fieno, delle attrezzature agricole, dei prodotti avicoli ecc.;

4. **L'AUTORIZZAZIONE**, nella parte nord-ovest dell'area interclusa, la sosta dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico (spazi a loro riservati), ai veicoli in uso ai dipendenti del servizio di trasporto pubblico (muniti di autorizzazione). I veicoli tipo Camper potranno sostare solo all'interno dell'area attrezzata ad essi destinata. Nelle giornate di giovedì, in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale, la sosta all'interno dell'area interclusa sarà consentita anche agli operatori commerciali ambulanti del mercato del fieno, delle attrezzature agricole, dei prodotti avicoli ecc., senza creare condizioni di pericolo o intralcio alle attrazioni di spettacolo viaggiante;
5. **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA** con rimozione, eccetto autorizzati, in Via degli Ongari, sulla parte nord del parcheggio adiacente alla Stazione Ferroviaria, autorizzando nella stessa area la sosta dei rimorchi delle attrazioni di spettacolo viaggiante.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o altri provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Compatibilmente con lo svolgimento della stessa saranno esclusi da tali provvedimenti:

- I veicoli adibiti a servizi di Polizia, Pronto Soccorso, Antincendio;
- I veicoli necessari per lo svolgimento della manifestazione;
- I veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

Ulteriori particolari esigenze saranno valutate dalla Polizia Locale eventualmente operante.

Durante tutto il periodo di occupazione dell'area sopra descritta, gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione, nonché dirottare ed organizzare il traffico veicolare e pedonale.

L'Ufficio Tecnico competente provvederà:

- a collocare idonea segnaletica atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire eventuali segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;
- ad indicare i percorsi alternativi concordati con gli uffici competenti, posizionando adeguati segnali di preavviso atti a segnalare le modifiche al traffico istituite;
- a collocare i segnali di divieto di sosta posizionandoli almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza;
- a ripristinare la segnaletica esistente al termine della manifestazione.

I proprietari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, titolari delle concessioni di plateatico, dovranno curare e sorvegliare, per tutta la durata dell'occupazione suolo pubblico, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale posta in essere, nonché attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti all'evento.

Dovranno inoltre assumersi ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo derivare dallo svolgimento della manifestazione, restando l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Miranese sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria.

Al termine della manifestazione l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire la circolazione stradale nella massima sicurezza.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori di legge nei confronti dei trasgressori.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e del Comune di Noale; copia della stessa viene consegnata ai proprietari delle attrazioni di spettacolo viaggiante, titolari delle concessioni di plateatico, tramite l'Ufficio competente del Comune di Noale, ne verrà altresì inviata copia:

- alla Prefettura di Venezia;
- alla Questura di Venezia;
- alla Sezione Polizia Stradale di Venezia;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Venezia;
- al Comando Carabinieri di Noale;
- al Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre;
- alla Compagnia Guardia di Finanza di Mirano;
- alla Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- agli uffici URP, Commercio, Cultura e Manutenzione del Patrimonio del Comune di Noale;
- all'ACTV;
- alla FSBUSITALIA;
- alla MOM Mobilità di Marca.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art.3, della Legge n.241 del 07.08.1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n.1034 del 06.12.1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24.11.1971).

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Michele Cittadin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale